

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
- UFFICIO COPIA -

Si rilascia in regime di parziale esenzione a richiesta di parte  
nel processo ai fini della tutela giurisdizionale.

Roma,



01 GIU. 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

*[Signature]*



N.

04471/2016 REG. RIC.

# REPUBBLICA ITALIANA

## NA



li Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

### ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4471 del 2016, proposto



Amalia [REDACTED], [REDACTED] Anna, [REDACTED] Silvia, [REDACTED] [REDACTED] Giuseppina, [REDACTED]  
Rosa, [REDACTED] Annunziata, [REDACTED] Lucia, [REDACTED] [REDACTED] Guglielmina, [REDACTED] [REDACTED]  
Giovanna, [REDACTED] [REDACTED] Anna Maria, [REDACTED] Vincenza, [REDACTED] Lucia, rappresentati  
e difesi dall'avv. Raffaello Capunzo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato  
Alfredo Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per  
legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi,  
12; Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Usr - Ufficio  
Scolastico Regionale Per Lombardia;

per l'annullamento  
previa sospensione dell'efficacia,

a) del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 106 del 23  
febbraio 2016 del MIUR - dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di



formazione - pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie speciale n. 16 del 26.2.16, recante: indizione del concorsi per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado in uno con il bando di concorso nella parte in cui:

1) a termini dell'art. 3, comma 2: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1.00 della Legge (n. 107/2015) non possono partecipare ai concorsi per titoli ed esami il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali» inibendosi la partecipazione a coloro - tra i quali gli odierni istanti - che, già organici nei ruoli della pubblica docenza, intendono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nelle classi di

concorso di rispettiva afferenza sia pure per un diverso grado ed ambito di istruzione (ad es. scuola secondaria per chi è di ruolo in scuola primaria e scuola dell'infanzia) ovvero per conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso già posseduta e per la quale si era divenuti docenti di ruolo, sia per conseguire l'abilitazione in ambito di istruzione ed in una classe di concorso diverse rispetto a quelle attualmente possedute;

2) a mente dell'art. 4, comma 3, nell'indicare le modalità di inoltro della domanda di partecipazione, «impone», come unica ed esclusiva opzione ammessa, quella della «istanza Polis ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ssmtn.ii.>> ammonendosi che «le istanze presentate con modalità diverse non sono in alcun caso prese in considerazione»;

3) consente a ciascun candidato, a pena di esclusione, di indicare nella domanda di partecipazione «una sola regione per i posti cui intende concorrere» (cfr. art. 4, comma 1);

b) di ogni altro atto preordinato; connesso e consequenziale con quelli che precedono, tra cui in particolare, per quanto di ragione: 1) il decreto legge 9.



febbraio dicembre 2012 n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile e 2012, 90,12

n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" e successive modificazioni e in particolare l'articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; nonché previo accertamento e consequenziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 110 della legge n. 107/2015 nella parte in cui dispone che "Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali".

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti, di partecipare alla prove concorsuali cui allo stato risultano pretermessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto ratto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che i ricorrenti argomentano di essere docenti di ruolo, operanti con



contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali (cfr. art. 28, comma 2 del bando) e di avere presentato domanda in modalità cartacea; considerato che per i ricorrenti in possesso di titolo abilitativo idoneo ai fini della partecipazione al concorso per la classe di concorso per cui hanno fatto domanda, sulla base di quanto previsto dal relativo bando, l'istanza cautelare può essere accolta, sulla base dell'assorbente considerazione di cui immediatamente sopra, ai fini dell'ammissione dei ricorrenti alla partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi con riserva e fino alla decisione al riguardo della Corte Costituzionale ed alla restituzione dei relativi atti (cfr., da ultimo, Corte Costituzionale, n. 200/2014); Considerata la novità nonché la delicatezza della questione trattata, si ritiene di potere disporre tra le parti costituite la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Terza bis), accoglie l'istanza cautelare di cui al ricorso introduttivo ai fini dell'ammissione dei ricorrenti alla partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi con riserva e fino alla definizione del giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale e alla restituzione dei relativi atti, riservandosi di fissare, in prosieguo, un'ulteriore udienza camerale per la trattazione definitiva dell'incidente cautelare non appena saranno restituiti gli atti del fascicolo.


Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE  
IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETEIUA.—

IL SEGRETAR1ø Z

(Aft. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

04471/2016

ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
SEZIONE IIIA  
Addi 24 MAG 2016  
alla presente è stata trasmessa  
AWIRA STATO



